



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

FEAMPA 2021/2027 - Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "organizzazione eventi".

CIG:9347351E0D

CUP: J89I22001270007

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 21/10/2022

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

D 1: Si prega di specificare se la partecipazione e l'organizzazione della manifestazione fieristica annuale SEAFOOD EXPO GLOBAL è ricompresa nel budget massimo di 16 milioni di euro di questo bando o se sarà oggetto di specifico bando di gara

R 1: Come previsto dal Capitolato d'oneri l'Accordo quadro ha ad oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di eventi, ivi incluse le manifestazioni fieristiche, sia in Italia che all'estero.

Pertanto, il Ministero potrà stipulare con l'Affidatario contratti di appalto specifici sulla base dei fabbisogni emergenti nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro ed entro il perimetro sopra indicato.

Quesito n. 2

D 2: Con riferimento al Capitolato d'oneri, paragrafo 9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, pag. 19, CRITERIO 4 "Rispondenza al fabbisogno", si prega di specificare se il fabbisogno si riferisce all'organizzazione logistica dell'evento o se si riferisce, più in generale, al contesto della pesca marittima e dell'acquacoltura

R 2: In merito al Criterio n. 4 "Rispondenza al fabbisogno" di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato d'oneri, l'Amministrazione non valuterà né l'organizzazione logistica dell'evento né il contesto della pesca marittima e dell'acquacoltura (già oggetto di valutazione nell'ambito del Criterio n. 1), ma la metodologia e gli strumenti che l'operatore economico metterà in atto in sede di pianificazione degli interventi da realizzare per rispondere in modo efficace ed efficiente alle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Quesito n. 3

D 3: Si prega di confermare che a dimostrazione dei "Requisiti di capacità Tecnico/Professionale si possa dare indicazione anche di servizi resi ad operatori privati.

R 3: Si conferma.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Quesito n. 4

D 4: Si prega di confermare che a comprova dei “Requisiti di capacità Tecnico/Professionale, per servizi resi sia nel Pubblico che nel Privato, siano sufficienti Contratti, Fatture ed Evidenze di Pagamento.

R 4: Come precisato dal paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara “*la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 5, e dell’all. XVII parte II, del Codice, mediante l’elenco dei servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari*”.

Quesito n. 5

D 5: Si prega di confermare che la comprova dei “Requisiti di capacità Tecnico/Professionale”, deve essere trasmessa solo tramite Avcpass e non deve essere allegata ai documenti della busta amministrativa della presente procedura su piattaforma Acquistinretepa.

R 5: Si conferma.

Quesito n. 6

D 6: Si richiede se l’arco temporale di 5 anni indicato nell’articolo 7.2 lett. b del Disciplinare è da calcolarsi a partire dalla data di pubblicazione del bando. Inoltre si richiede a codesta stazione appaltante se la comprova dei servizi di natura analoga può essere circoscritta ad un periodo inferiore ai 5 anni in considerazione che la scrivente Società è stata costituita da meno di 5 anni. In subordine si richiede, poiché la scrivente è stata costituita a seguito di cessione di ramo di azienda, se è possibile presentare i servizi analoghi resi dalla Società cedente nel periodo di riferimento.

R 6: Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.2, lett. b) del Disciplinare di Gara, il quinquennio da prendere in considerazione è da calcolarsi, a ritroso, a partire dalla data di pubblicazione del bando (cfr., ex multis, TAR Puglia Bari, Sez. I, 5 luglio 2018, n. 978; Rassegna ragionata dell’ANAC in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture del 2019).

Si conferma che, fermo restando l’importo complessivo minimo richiesto dall’articolo 7.2, lett. b) del Disciplinare di Gara, la comprova dei servizi di natura analoga può essere circoscritta ad un periodo inferiore ai 5 anni, essendo il quinquennio il lasso temporale massimo considerato ai fini della dimostrazione del suddetto requisito.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi, in ragione del principio generale del favor participationis, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e che la documentazione da presentare è da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607; Deliberazioni ANAC 14 giugno 2017, n. 671; 20 dicembre 2017, n. 1349; 23 maggio 2018, n. 473).

Relativamente al quesito formulato in subordine, si conferma che l’impresa subentrante ad una cessione di ramo d’azienda possa giovare dei requisiti e delle referenze posseduti dal soggetto cedente, previa necessaria



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2015, n. 3819; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1212; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022).

Quesito n. 7

D 7: Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 si chiede a codesta stazione appaltante di indicare le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 e la percentuale, invece, subappaltabile.

R 7: L'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, innovando la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non ha più previsto un limite percentuale alla facoltà di ricorrere al subappalto, demandando alla discrezionalità della stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, l'individuazione, caso per caso, delle prestazioni che l'aggiudicatario deve eseguire direttamente.

Come si evince dall'art. 9 del Disciplinare di Gara, la stazione appaltante non ha individuato prestazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, e dunque limiti specifici in termini di relativa quota subappaltabile, unicamente prescrivendo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 14.2 del Disciplinare di Gara, sarà il concorrente a dover indicare, nell'ambito della sezione D del DGUE, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Quesito n. 8

D 8: Nel caso di eventi all'estero si richiede se le tariffe da applicarsi sono le medesime di quelle previste per gli eventi in Italia

R 8: Si conferma.

Quesito n. 9

D 9: Sulla base di quanto riportato all'interno dell'art. 5 del Disciplinare di gara, con il richiamo degli articoli 45, 47 e 48 del Codice degli Appalti, gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara potrebbero rivestire qualsiasi forma di stampo consociativo come ad esempio i consorzi o i raggruppamenti temporanei di imprese.

Ebbene, proprio in riferimento a quest'ultima forma appena richiamata (RTI), in relazione al possesso dei requisiti tecnico-professionali, al punto 7.3 viene detto:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

“Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.”

A tale proposito, siamo qui a chiederVi se la forma ammessa alla gara debba essere il RTI solo di tipo orizzontale, o se sia ammesso anche il RTI di tipo verticale.

R 9: Si conferma che l'unica forma di RTI ammessa ai fini della partecipazione alla procedura è quella di tipo “orizzontale”, non avendo la stazione appaltante operato una distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie nell'ambito del servizio.

In merito a quanto sopra si specifica che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) può avvenire solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, l'esistenza di prestazioni “principali” e di prestazioni “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara di “procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie”, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689; Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2017 n. 5772; Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020 n. 1381).